



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE

FROSINONE, Via Ponte la Fontana n. 39 Tel. 0775. 872005 Fax 0775.871255
e-mail: lazio.fr@snals.it



INFORMATIVA SINDACALE 20 marzo 2017

e, p.c. **Alla RSU**
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR)

<i>Chi è in regime di TFS (trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il personale della scuola assunto a tempo indeterminato <i>entro il 31 dicembre 2000</i>, che non abbia optato per Espero, si trova in regime di TFS.• Se ha optato per Espero, si trova in regime di TFR.
<i>Chi è in regime di TFR (trattamento di fine rapporto)</i>	<ul style="list-style-type: none">• E' in regime di TFR:<ul style="list-style-type: none">• il personale assunto a tempo indeterminato <i>dopo il 31 dicembre 2000</i>• il personale a tempo determinato.
<i>Come si passa da TFS a TFR</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il passaggio da TFS a TFR avviene soltanto aderendo alla previdenza complementare del fondo pensione "Espero".
<i>Come viene calcolato il TFS o indennità di buonuscita</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il trattamento di fine servizio viene calcolato alla cessazione del servizio nella misura dell'80% di un dodicesimo dell'ultimo stipendio comprensivo della tredicesima mensilità per gli anni valutabili secondo la seguente formula: TFS (o ind. buonuscita) = 13/12 x 80% x ultimo stipendio comprensivo di indennità integrativa speciale x anni valutabili.
<i>Come viene calcolato il TFR</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita e consiste nell'accantonamento del 6,91% della retribuzione annua lorda (montante individuale).• Il montante individuale maturato al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato annualmente nella misura fissa del 1,5%, nonché del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.• Il TFR maturato viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro.
<i>Liquidazione entro 105 giorni</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene liquidato entro 105 giorni dalla cessazione<ul style="list-style-type: none">• in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;• per cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento per limiti di età o con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni) se maturata entro il 31 dicembre 2011.• L'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente.

	<ul style="list-style-type: none"> • L'Istituto provvede a corrispondere la prestazione entro i 3 mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. • Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
<i>Liquidazione entro 6 mesi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: <ul style="list-style-type: none"> • raggiungimento dei limiti di età entro il 31 dicembre 2013; • cessazioni dal servizio entro il 31 dicembre 2013 conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; • cessazione con diritto a pensione per quota 96 entro il 31.12.2011. • L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione. • Decorso tale termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. • Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
<i>Liquidazione entro 12 mesi (nuovo termine introdotto dal comma 484 della legge di stabilità 2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: <ul style="list-style-type: none"> • raggiungimento dei limiti di età dopo il 31 dicembre 2013; • collocamento a riposo d'ufficio previo preavviso di sei mesi; • cessazioni dal servizio dopo il 31 dicembre 2013 conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; • L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 12 mesi dalla cessazione. • Decorso tale termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. • Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 450 giorni) sono dovuti gli interessi.
<i>Liquidazione entro 24 mesi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione; • il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego). • L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. • Scaduto il termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. • Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 810 giorni) sono dovuti gli interessi.

<p><i>Rateizzazione dal 1° gennaio 2014 Commi 483 e 484 legge di stabilità 2014</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanti maturano il diritto a pensione a far data dal 1° gennaio 2014, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> • in unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; • in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 50.000 euro e il secondo all'ammontare residuo; • in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro e il terzo all'ammontare residuo. • Per "ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali", è da intendersi l'importo al lordo delle esenzioni e delle riduzioni previste. • Il secondo ed il terzo importo annuale sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
<p>Le sedi Snals in provincia</p>	<p>Sede di Frosinone: Via Ponte la Fontana 29 - Tel. 0775.872005 • orario: Lunedì, Mercoledì dalle 16,00 alle 19,00 Sede di Cassino: via M.T. Varrone, 17 – tel. 0776 270607 • orario: Lunedì, Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 Sede di Sora: via 11 Febbraio (Vicolo Lanna) - tel. 0776 830640 • orario: Martedì, Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 Sede di Pontecorvo: via Separelle, 1 – tel. 347 3001138 • orario: Lunedì dalle 16,00 alle 19,00 Sede di Alatri: via della Repubblica, 3 – tel. 392 3371888 • orario: Martedì dalle 16,00 alle 19,00</p>

a cura di Alessandro De Santis
lazio.fr@snals.it